

Inviato tramite il SIPE

Milano, 26 febbraio 2025

Spett.le
CONSOB
Divisione Studi e Regolamentazione

Prot. n. 14/25

OGGETTO: Contributo AMF Italia al documento di consultazione recante “Proposte di modifica al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob”

Si ringrazia Codesta Spettabile Autorità per l’opportunità offerta all’Associazione di contribuire alla consultazione in corso e si riportano di seguito le osservazioni predisposte in collaborazione con Galante e Associati studio legale.

1) Natura del termine previsto per la presentazione delle proposte di impegni

In ambito antitrust, oltre ad essere anticipata la fase in cui si possono avanzare proposte di impegno, è previsto che il termine per la presentazione degli impegni sia di tre mesi “*dalla notifica dell’apertura dell’istruttoria*” (cfr. comunicazione n. 23863 del 6 settembre 2012 sulle procedure di applicazione dell’articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287). È tuttavia previsto che “*l’Autorità si riserva comunque la possibilità di consentire in ipotesi eccezionali, sulla base di una motivata e tempestiva istanza di parte, la presentazione di impegni oltre il termine sopraindicato*”. Si auspica che tale deroga sia recepita anche all’interno dell’emanando regolamento sanzionatorio. D’altro canto, tale modifica sarebbe in linea con quanto già previsto nella bozza in consultazione in merito alla proroga del termine per la “celebrazione” dell’accesso agli atti: analogamente a quanto previsto riguardo al termine per presentare le deduzioni (cfr. art. 5, comma 3), anche nell’ambito del sub-procedimento sugli impegni si prevede la sospensione del termine per la presentazione degli stessi nelle more del procedimento di accesso agli atti.

Non solo. Sempre in ambito antitrust è previsto che le parti possano “*presentare, con congruo anticipo rispetto al termine (...) previsto dalla menzionata disposizione, una versione non definitiva degli stessi*”. Tale opportunità potrebbe essere efficacemente prevista anche nel regolamento sanzionatorio Consob. Ciò consentirebbe di presentare una proposta di impegni in versione non ancora definitiva **con congruo**

anticipo rispetto al termine di 30 gg. previsto dall'art. 196-ter TUF, ossia all'esito dell'attività istruttoria e **prima dell'apertura formale del procedimento sanzionatorio**. Non è infatti infrequente che l'interlocuzione con gli uffici di vigilanza (e prima ancora con gli ispettori) sugli interventi in senso largo "rimediali" avvenga prima della contestazione: ciò consentirebbe di anticipare, rispetto al termine di trenta giorni previsto dalla normativa, una versione non definitiva degli impegni. A seguito di tale presentazione preliminare potrebbe prendere avvio – analogamente a quanto accade in antitrust - il confronto con la gli uffici al fine di fornire le precisazioni, i chiarimenti e le eventuali integrazioni che fossero necessari per la comprensione del contenuto degli impegni proposti e della loro efficacia a risolvere i problemi oggetto dell'istruttoria.

Non sembra di ostacolo a tale soluzione la lettera della norma primaria (196-ter TUF) secondo la quale, *“per le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni (..)”*; ciò in quanto tale previsione potrebbe agevolmente essere interpretata nel senso di ritenere il termine ivi indicato (*“entro trenta giorni dalla notifica delle contestazioni”*), come *dies ad quem*, vale a dire come un termine che stabilisca la *fine* dell'arco temporale entro il quale la richiesta di impegni può essere avanzata.

Un'ultima considerazione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 8-ter parte seconda si prevede che *Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, l'interruzione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno presentato la proposta di impegni. Si applica l'articolo 7, comma 2”*. Tale comma andrebbe integrato nel modo che segue:

“Salvo il caso in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone, in concorso nella realizzazione degli stessi fatti materiali, nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, l'interruzione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio si applica esclusivamente nei confronti dei soggetti che hanno presentato la proposta di impegni. Si applica l'articolo 7, comma 2”.

Ciò in quanto se è vero che l'istituto degli impegni segna un passaggio da un modello di vigilanza punitivo-afflittivo volto all'accertamento formale dell'illecito e all'irrogazione della sanzione (in funzione di deterrenza), a un modello di vigilanza più sostanzialista, orientato alla rimozione degli effetti antiggiuridici della condotta, ove tale risultato venga perseguito anche da uno dei soggetti concorrenti e il fatto materiale ritenuto costitutivo della violazione sia lo stesso, non sembrano esservi ragioni perché il procedimento sanzionatorio possa proseguire per gli altri.

2) **Riservatezza delle informazioni fornite**

All'art. 8-ter del regolamento sanzionatorio, andrebbe, analogamente al regolamento sanzionatorio ARERA, introdotta una previsione dal seguente tenore: *“i proponenti che intendano salvaguardare la*

riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate". Il regolamento in consultazione prevede questa eventualità unicamente all'interno del modulo dove al *box 5* è richiesto di *"evidenziare e motivare eventuali esigenze di riservatezza e segretezza in merito alla pubblicazione della proposta di impegni e degli impegni assunti"*. Si ritiene tuttavia che – a beneficio di chiarezza – una previsione in tal senso debba essere contenuta nel regolamento, anche alla luce dell'opportuno richiamo, operato all'art. 8-septies, comma 2, all'applicazione dell'articolo 195-bis TUF.

3) **Verifica di ricevibilità**

L'art. 8-*quater* reca la disciplina del filtro di ricevibilità della proposta di impegni che, in caso di esito negativo, arresta la relativa procedura e determina la prosecuzione del procedimento sanzionatorio. Il regolamento indica i casi in cui la proposta di impegni è ritenuta irricevibile; secondo quanto si legge nel commento dell'articolato si tratterebbe di una valutazione (affidata all'Ufficio (oggi Servizio) sanzioni amministrative sentita la competente divisione di vigilanza) *"priva di contenuti discrezionali"*. Per vero, alcune delle ipotesi ostative alla ricevibilità hanno un connotato discrezionale. Fra queste si annoverano: a) la proposta palesemente insuscettibile di concreta e tempestiva attuazione e b) le forme di ristoro economico dei soggetti lesi che non risultino realizzabili in considerazione della capacità finanziaria del responsabile della violazione. Si tratta indubbiamente di valutazioni *"decisorie"* e non meramente *"istruttorie"* che attengono appieno al merito della *"esigibilità"* degli impegni e, come tali, di pertinenza della Commissione. Il giudizio sul grado di concretezza/tempestività della fase attuativa degli impegni implica inevitabilmente un vaglio di merito del contenuto degli impegni proposti che non può restare affidato ai soli uffici *"inquirenti/istruttori"* sulla base del mero parametro evocato dell'avverbio *"palesemente"* che non rappresenta una garanzia, specie se verrà confermata dalla giurisprudenza la non impugnabilità in via immediata e autonoma del provvedimento di non accettazione dell'impegno.

4) **Rapporti fra Divisioni di vigilanza e Servizio sanzioni**

Una premessa. Come noto nel nostro ordinamento, per dare attuazione al principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie la Consob – dopo la stagione c.d. bifasica – ha affidato l'intera istruttoria dei procedimenti sanzionatori all'Ufficio (oggi Servizio) sanzioni amministrative (ciò tanto ai fini di valutazione delle deduzioni, quanto ai fini della decisione sull'*an* e il *quantum* della sanzione irrogabile dalla Commissione). L'attività preordinata all'accertamento dell'illecito e la contestazione degli addebiti ai soggetti interessati (c.d. *"preistruttoria"*), sono invece appannaggio esclusivo delle divisioni di vigilanza competenti per materia. Nel sub-procedimento degli impegni, l'approccio seguito dal regolamento è quello di considerare il Servizio sanzioni amministrative quale naturale *"interfaccia"* della procedura, fermo restando che tutte le fasi cruciali (dal *"filtro"* di ricevibilità, alle valutazioni

funzionali alla decisione della Commissione) postulano un accordo fra il Servizio Sanzioni e la divisione di vigilanza competente. La scelta sembra condivisibile, atteso che la materia degli impegni è un “terreno di confine” dove i temi della vigilanza attiva si incrociano con quelli della procedura sanzionatoria. L’auspicio è che il dualismo risponda, anche alla prova dei fatti, ai quei “*rigorosi criteri di economicità ed efficacia*” che informano, ai sensi dell’art. 26 del regolamento organizzativo della Consob, il riparto fra le strutture interne della Consob e che non comporti per il richiedente gli impegni ulteriori aggravati in un percorso che, se non verranno accolte le modifiche auspiccate, è segnato da tempistiche estremamente stringenti.

Sembrirebbe inoltre più coerente con questa impostazione “dualistica” che anche la riapertura del procedimento sanzionatorio per violazione degli impegni (art. 8-*octies*, comma 2) fosse affidata alla iniziativa congiunta delle due strutture.

5) **Sul ristoro economico**

In materia antitrust (per restare al campo di applicazione più collaudato) è più agevole ipotizzare un ristoro economico idoneo a rimuovere (da solo o con altre misure: l’impegno di un’impresa a cedere asset, a modificare accordi, mettere sul mercato beni/servizi a determinate condizioni, impegni a offrire in licenza determinati prodotti ecc.) profili anticoncorrenziali. Nell’ambito del diritto dei mercati finanziari, seppure non possa escludersi, in termini astratti, che vi siano spazi per impegni di tipo riparatorio-restitutorio nei confronti dei soggetti lesi, l’ambito applicativo dell’“impegno-ristoro” è certamente più ristretto e non bisogna correre il rischio di elevarlo a “ingrediente” in qualche misura *necessario* ai fini della accoglibilità della richiesta, per una serie di ragioni.

In primo luogo, per la valutazione che, in molti casi, il fatto che integra la figura dell’illecito Consob non costituisce una lesione ma una mera esposizione al pericolo degli interessi protetti; pericolo che precede una lesione che potrebbe non esserci. Ne discende che per aversi un illecito di competenza Consob, spesso basta che l’interesse protetto sia minacciato. Tale considerazione se non deve portare a restringere il campo di applicazione del nuovo istituto che, in teoria presupporrebbe una “lesione” di beni immateriali (gli interessi degli investitori e del mercato), deve, tuttavia, far propendere per un’applicazione assai selettiva del meccanismo del ristoro-pecuniario.

In secondo luogo, per la difficoltà pratiche di individuare in maniera equa ed efficace un *cluster* di soggetti (ad es. su una platea di migliaia di partecipanti ad un fondo comune o di clienti di un soggetto gestore) i cui interessi sarebbero lesi dalla violazione, non potendosi immaginare, per evidenti tematiche di stabilità del soggetto chiamato al ristoro, che la misura compensativa sia elargita *omnibus*. In tale prospettiva non deve neppure essere trascurato il rischio, anche per la pubblicità che caratterizza gli impegni, che l’intermediario venga travolto da richieste risarcitorie, giacché notoriamente l’accettazione degli impegni da parte dell’Autorità, non pregiudica in alcun modo il diritto dei soggetti coinvolti di ricorrere a forme di tutela giudiziaria per ottenere un risarcimento del danno subito. E a tale ultimo

proposito, vale ricordare che la funzione nomofilattica della Consob si fonda sul noto meccanismo dell'etero tutela degli investitori, essendo la tutela risarcitoria rimessa alle iniziative giurisdizionali degli stessi: si deve evitare il rischio che il ristoro economico divenga una forma ibrida di risarcimento.

In terzo luogo, perché anche il concetto di indennizzo (che ha certamente un radicamento normativo meno certo di quello di risarcimento del danno), presuppone un pregiudizio da ristorare che non sempre sussiste o è determinabile negli illeciti TUF di competenza della Consob. Di tale circostanza sembra consapevole anche la Consob nel box n. 3 del modulo per la presentazione della richiesta di impegni definisce il ristoro monetario come una “*una ragionevole compensazione delle conseguenze negative della violazione*”, dai contorni incerti.

In quarto luogo per la necessità di ancorare qualunque forma di ristoro pecuniario ai concetti di “buona fede” o di “affidamento incolpevole” dell'investitore, sovente non presenti giacché i documenti dettagliatissimi imposti dalla normativa contengono spesso informazioni sufficienti per comprendere l'effettivo grado di rischio dell'investimento.

In quinto luogo, per la complessità di calibrare sul piano quantitativo un'offerta che possa essere ritenuta congrua al fine di chiudere il procedimento sanzionatorio. Tale difficoltà sembra peraltro acuita dalla richiesta (riportata nella citata descrizione del box n. 3 del modulo per la presentazione della richiesta) di dover “*dimostrare*” (*probatio diabolica?*) che il ristoro economico configuri quel concetto di “*ragionevole compensazione delle conseguenze negative della violazione*”, difficilissimo da delimitare.

In sesto ed ultimo luogo, non si trascuri la portata disincentivante di una interpretazione/applicazione dell'istituto che renda il ristoro monetario quasi “immanente” a ogni richiesta di impegni *ex art. 196-ter* TUF se si vuole chiudere il procedimento sanzionatorio: tale lettura renderebbe nella maggior parte dei casi assai più sostenibile il pagamento della sanzione.

In termini conclusivi sul punto, si suggerisce di riformulare i contenuti del box n. 3 del modulo nel modo che segue: *laddove eventualmente gli impegni proposti consistano in forme di ristoro economico dei soggetti lesi dalla violazione contestata, il proponente deve dimostrare che tali forme di ristoro rappresentino una ragionevole compensazione per i medesimi soggetti delle conseguenze negative della violazione, e deve, altresì, documentare adeguatamente il possesso della capacità finanziaria di adempiere agli stessi (es. dichiarazione dei redditi, se trattasi di persona fisica, o bilancio d'esercizio, se trattasi di persona giuridica).*

6) **Computo dei termini**

Ai sensi dell'art. 8-ter, comma 3, del regolamento in bozza, la presentazione di una proposta di impegni “*interrompe*” il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio sino alla conclusione della procedura.

La procedura si snoda poi nella fase dell'esame della *ricevibilità*. L'art. art. 8-*quater* comma 2, prevede che ove la proposta di impegni venga ritenuta irricevibile, la procedura sugli impegni si arresta proseguendo il procedimento sanzionatorio. Il successivo comma 3, stabilisce che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio prende nuovamente a decorrere dalla ricezione, da parte del proponente, della comunicazione dell'irricevibilità della proposta.

Infine l'art. 8-*octies*, disciplina le ipotesi di *prosecuzione e riapertura del procedimento sanzionatorio* per le originarie violazioni contestate, che conseguono, rispettivamente, al rigetto della proposta di impegni ovvero al verificarsi delle circostanze puntualmente indicate dall'art. 196-*ter*, comma 3, TUF. Al riguardo il comma 1 sancisce la prosecuzione del procedimento sanzionatorio - precedentemente "*interrotto*" dalla presentazione della proposta di impegni - nell'ipotesi in cui la medesima proposta, ad esito della fase decisoria, venga rigettata dalla Commissione. In tal caso, viene previsto che il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio per le violazioni originariamente contestate prende nuovamente a decorrere dalla ricezione, da parte del proponente, della comunicazione del provvedimento di rigetto (che deve essere notificato allo stesso unitamente all'originaria lettera di contestazione).

Al di là dei termini utilizzati che alimentano, specie se confrontati con altre parti del regolamento, alcune incertezze, sul piano tecnico-giuridico, andrebbe chiarito meglio se la presentazione della richiesta di impegni determini un caso di "sospensione" o di "interruzione": nel primo caso, il periodo anteriore alla sospensione già decorso con la notifica delle contestazioni, si andrebbe a sommare a quello successivo alla cessazione della causa di sospensione per il computo dei termini; nel secondo caso, al cessare della interruzione, il termine inizierebbe nuovamente a decorrere senza che possa sommarsi il periodo anteriore all'interruzione. Inoltre la disciplina sul computo dei termini (dilatata dalla richiesta di impegni) sembra interamente focalizzata sulla durata del procedimento; andrebbero, tuttavia, precisate anche le tempistiche di cui dispone il soggetto incolpato per esercitare i propri poteri difensivi all'interno del procedimento sanzionatorio che abbia ripreso il suo corso.

7) **Fase di consultazione**

L'attuale formulazione dell'art. 8-*sexies* sembra volere estendere la partecipazione alla fase di consultazione anche ai "terzi interessati" (in aggiunta agli "operatori di settore" indicati dalla norma primaria). Sembra opportuno, anche in ossequio al dettato normativo primario e all'assoluta peculiarità del settore dei mercati finanziari (che ha spinto il legislatore a configurare come meramente "eventuale" la consultazione), delimitare al massimo la platea dei "controinteressati" senza operare estensioni che non sono autorizzate dal dettato normativo e rischiano di attribuire una "voce in capitolo" a soggetti che non sono portatori di interessi meritevoli di tutela. Al tempo stesso, sembra opportuno che la pubblicazione della proposta di impegni non sia necessariamente abbinata all'estratto della lettera di contestazione degli addebiti e che avvenga - varrebbe la pena ribadirlo nel dettato regolamentare - "*secondo modalità che tengano conto di eventuali esigenze di riservatezza*".

8) Fase decisoria

L'art. 8-*septies*, indica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi da ponderare ai fini dell'assunzione della propria decisione sulla proposta di impegni: *“a) la gravità della condotta del proponente, da valutarsi in considerazione di elementi quali, la natura e il numero delle violazioni oggetto del procedimento sanzionatorio; la relativa durata; l'entità, se determinabile, del pregiudizio arrecato a terzi; l'incidenza della stessa sull'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob; b) la circostanza che il proponente sia stato destinatario di precedenti provvedimenti sanzionatori della Consob dai quali possa desumersi la particolare inclinazione del soggetto alla commissione di illeciti amministrativi ovvero non abbia rispettato impegni precedentemente assunti (...); c) l'idoneità delle misure proposte a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione, valutando, in particolare, se le medesime misure i) consistano nel mero adempimento anche tardivo dell'obbligo violato; ii) risultino non pertinenti rispetto alle violazioni oggetto della lettera di contestazione degli addebiti; iii) mirino a realizzare finalità estranee a quelle proprie dell'istituto degli impegni; iv) non siano suscettibili di attuazione piena e tempestiva o quest'ultima non sia facilmente verificabile”*.

Tale elencazione non sembra rispondere ad esigenze di certezza, non solo per il carattere meramente non tassativo dei suddetti criteri, ma anche per la contaminazione con altri parametri (es. una gravità valutata in base a paradigmi diversi dall'art. 194 *bis*, l'introduzione del concetto di “inclinazione a delinquere” mutuato dal regolamento ARERA). Ciò che la Commissione dovrebbe essere chiamata a valutare è unicamente se gli impegni presentati consentano di rimuovere le criticità contestate (ove di non particolare gravità) in maniera **definitiva** e **agevolmente misurabile** con un vantaggio per il sistema, il mercato e i risparmiatori superiore in termini di “tutela reale”, rispetto alla mera risposta sanzionatoria che spesso “affligge” il sanzionato ma senza alcuna valenza riparatoria/rieducativa.

In tale prospettiva, dopo la lettera b) del comma 1, si suggerisce di eliminare le casistiche declinate ai punti 1), 2) e 3) della seconda parte dell'attuale comma 1 (che prende avvio con la frase “*Ai fini della decisione (...)*”) introducendo un nuovo comma 2 dal seguente tenore: “*La Commissione valuta se la proposta di impegni sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate. Ai fini di tale valutazione, assume rilievo anche la particolare gravità della violazione contestata da valutarsi secondo i criteri per la determinazione delle sanzioni di cui all'art. 194 bis TUF*”.

9) Modulo per la presentazione di impegni

Si vedano commenti sub 2 e sub 5.

Per quanto attiene al *box 4*, sembra preferibile sostituire l'attuale rubrica “*considerazioni complessive sull'idoneità degli impegni a far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione*” con la seguente: “*considerazioni in merito all'utilità degli impegni a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione*”, aggiungendo che alla proposta possa essere allegata la documentazione idonea ad attestare quanto sinteticamente indicato nel modulo-formulario.

10) **Altre modifiche al regolamento sanzioni**

L'attuale formulazione dell'art. 8-*bis*, comma 1, del regolamento sanzioni, prevede che la sanzione non può essere pubblicata prima del perfezionamento della notifica a tutti i soggetti destinatari. Per superare le difficoltà legate all'espletamento delle notifiche, Consob propone di modificare la norma nel senso di prevedere che “*la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio possa avvenire - non solo dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto sanzionato o, nel caso di procedimenti plurisoggettivi, dopo la notizia dell'ultima notificazione - ma, in ogni caso, decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate alla notificazione ovvero, nel caso di procedimenti plurisoggettivi, decorsi trenta giorni dall'avvio delle procedure finalizzate all'ultima notificazione*”.

La soluzione merita di essere ripensata. Se la pubblicazione è un *effetto* diretto della sanzione, la pubblicazione **prima del buon fine della notifica al diretto interessato** non è ammissibile per un principio generale che impone di informare il soggetto sanzionato prima della diffusione pubblica del provvedimento sanzionatorio.

Non solo. La persona o l'ente sanzionato ha diritto a conoscere la sanzione e, se previsto, a impugnarla prima che venga resa pubblica. Il TUF, come noto, all'art. 187-*quater*, comma 5 e all'art.195, comma 5, prevede che “*l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile*”.

Sarebbe dunque auspicabile che la pubblicazione della sanzione avvenisse solo dopo che sia decorso infruttuosamente il termine per impugnare in via cautelare la sanzione ovvero all'esito (negativo) del giudizio cautelare eventualmente intentato.

D'altro canto gli effetti pregiudizievoli (in termini di lesione della reputazione) derivanti da una pubblicazione “a prescindere” sono insuscettibili – a differenza della sanzione pecuniaria - di *restitutio in integrum* in caso di accoglimento del ricorso in opposizione che non riuscirebbe più a neutralizzare/recuperare gli effetti pregiudizievoli connaturati alla (ormai avvenuta) pubblicazione della sanzione.

Risponde, pertanto, ad elementari esigenze di garanzia della persona differire la pubblicazione al momento in cui la richiesta di sospensione cautelare della sanzione è stata respinta ovvero si ha la certezza che il sanzionando non abbia chiesto tale forma di tutela giurisdizionale a cognizione sommaria.

Tale soluzione non sarebbe in contrasto con il canone della pubblicazione “senza ritardo” previsto dall’art. 195 bis TUF.

Ove si ritenesse che il provvedimento sanzionatorio possa essere pubblicato in via immediata ed automatica si dovrebbe concludere nel senso che l’effetto derivante dalla pubblicazione è insuscettibile di tutela giurisdizionale.

Quanto sopra determinerebbe una patente violazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 117 Costituzione in relazione all’art. 6 comma 1 e art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo.

Sempre sul tema della pubblicazione, il nuovo comma 6-bis dell’articolo 8-bis del Regolamento in bozza disciplina la cancellazione dei provvedimenti sanzionatori dal sito della Consob, nel tentativo di bilanciare trasparenza e tutela dei dati personali. La normativa europea (GDPR di cui al Regolamento (UE) 2016/679) impone, tuttavia, il rispetto del principio di proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito (cfr. articolo 6, comma 3). Lo stesso principio è indirettamente richiamato dall’articolo 2-ter, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 196/2003. L’attuale proposta in consultazione prevede senza eccezioni la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio (comprensivo dei dati personali in esso contenuti) per tutte le violazioni, esponendo in tal modo il sanzionato al rischio di un pregiudizio sproporzionato. Per tali ragioni, si propone di modificare il comma 6-bis dell’articolo 8-bis del Regolamento in consultazione affinché i dati personali dei soggetti sanzionati siano pubblicati solo nei casi di particolare gravità e oscurati dopo un periodo variabile, proporzionato alla gravità della violazione e alla sua anti-giuridicità. Il TUF, del resto, già riconosce la sproporzione del danno come motivo per rendere anonima la pubblicazione della sanzione: ciò rende la modifica proposta in linea con l’impianto normativo vigente.

Art. 6, comma 2: nella logica di velocizzare il procedimento sarebbe opportuno introdurre anche per il Servizio Sanzioni un termine entro il quale avanzare la “richiesta tecnica” alla divisione che ha effettuato la contestazione.

Art.7: della riunione/separazione dei procedimenti, attese le ricadute sulla durata del procedimento, occorrerebbe dare notizia agli interessati.

Distinti saluti

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta